

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARGHERITI, ANDRIANI, BERTOLDI, CASCIA, CASADEI LUCCHI, GAROFALO, IMBRIACO, LONGO, LOPS, MAFFIOLETTI, NESPOLO, SCIVOLETTO e SPOSETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1991

Norme per la qualificazione del settore termale e per il nuovo assetto delle aziende termali a partecipazione statale e degli stabilimenti termali dell'INPS

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge raccoglie quasi integralmente il testo elaborato dall'Associazione nazionale dei comuni termali ed affronta, per la prima volta in maniera nuova ed organica, i problemi del settore termale. La portata di questa svolta è infatti evidenziata già dall'articolo 1, comma 1, che connette la qualificazione dell'intero settore alla definizione del contenuto intrinseco del termalismo, nelle sue fondamentali valenze terapeutiche, territoriali-ambientali, turistico-economiche.

In adesione ai principi della legge di riforma sanitaria, il termalismo viene riconosciuto come parte integrante del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di

promozione della salute nel campo della prevenzione, della riabilitazione e della cura. Le stesse risorse idrotermali, dal canto loro, vengono qualificate come beni pubblici di primario rilievo non solo per la tutela della salute, ma anche per la qualificazione del territorio dal punto di vista ambientale e turistico, creando così le premesse per il conseguimento dell'irrinunciabile equilibrio tra la salvaguardia complessiva di un delicato patrimonio naturale ed il suo sfruttamento finalizzato anche allo sviluppo economico delle realtà locali direttamente coinvolte e della stessa collettività nazionale.

Necessario corollario di questa nuova definizione del termalismo sono quindi i

successivi commi 3, 4 e 5, ove vengono precisati le nozioni di «acqua minerale naturale curativa» e di «stabilimento termale», nel chiaro intento di qualificare il settore in termini di credibilità scientifica e di qualità totale dei prodotti e dei servizi, in vista dell'ormai prossimo appuntamento europeo del 1993.

L'indubbio valore strategico così attribuito al termalismo viene confermato dall'articolo 2, che attribuisce al Governo il compito della elaborazione, da una parte, di un piano nazionale di qualificazione delle attività terapeutiche termali e di valorizzazione delle risorse idrotermali e, dall'altra, di una serie di disposizioni normative per uniformare l'attuale disciplina di settore ai nuovi principi dettati dal disegno di legge.

Si tratta di un'azione complessa, che avrà da scontare i notevoli ritardi oramai accumulatisi. Per la sua realizzazione, il disegno di legge reca precise indicazioni; in alcuni casi esse sono di tipo operativo (come avviene per il piano nazionale e per una serie di interventi normativi di competenza ministeriale); in altri, sono di carattere eminentemente prospettico, nell'intento di stimolare una più ampia revisione dell'intera materia, specie nella prospettiva di semplificare le molte competenze esistenti, a volte meri residui storici di diversi contesti istituzionali ed economici e di una visione del termalismo di minore qualificazione e contenuto rispetto a quella che adesso viene proposta.

Per il conseguimento di questi obiettivi vengono individuati due strumenti: il Comitato dei ministri per il termalismo (articolo 2, comma 2), organo di concertazione delle competenze e di coordinamento generale del settore, affidato direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri; il Comitato tecnico-scientifico per il termalismo, al quale il successivo articolo 6 conferisce compiti sia consultivi che propositivi, quale punto di riferimento, di confronto e di coordinamento delle diverse conoscenze in materia, presieduto dal Ministro della sanità, in ragione della valenza terapeutica riconosciuta al termalismo.

Per entrambi gli strumenti sono previste forme dirette o indirette di partecipazione tanto delle realtà regionali e locali, quanto delle istanze rappresentative dei settori e degli interessi coinvolti, secondo una ispirazione che pervade l'intero disegno di legge, che valorizza costantemente ruoli sociali e funzioni politico-amministrative delle organizzazioni e delle istituzioni regionali e comunali.

All'articolo 3 sono indicati i compiti cui dovrà provvedere, mediante propria decretazione, il Ministro della sanità. In particolare, un decisivo contributo alla qualificazione del settore termale deriverà dal riconoscimento ministeriale delle caratteristiche chimico-fisiche e delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali, nonché dei connessi mezzi di cura, dando attuazione al disposto dell'articolo 6, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ne deriveranno un catalogo delle risorse idrotermali nazionali ed una vera e propria classificazione delle terme italiane in base alle caratteristiche delle acque e dei fanghi ed alle specializzazioni terapeutiche e tecnologiche conseguite.

A tal fine verranno stabiliti i requisiti igienico-sanitari degli stabilimenti termali e le attrezzature indispensabili alla corretta erogazione delle cure, unitamente ai percorsi di formazione professionale che dovranno essere seguiti dal personale addetto ed ai criteri per la denominazione delle acque e dei fanghi e per la loro pubblicizzazione, in ossequio ad indirizzi generali di tutela dell'utente e del consumatore che vanno sempre più caratterizzando la legislazione nazionale.

Non meno importante è infine l'intervento ministeriale nella elaborazione di nuovi schemi tipo di convenzionamento tra le unità sanitarie locali e le aziende termali per l'erogazione delle prestazioni terapeutiche agli assistiti, una volta ridefinita, in termini di chiarezza e di uniformità, la disciplina generale delle cure termali erogate dal Servizio sanitario nazionale, evitando le attuali incongruenze e disparità di trattamento.

La valenza economica del termalismo è rimarcata anche dai compiti che l'articolo 4 assegna al Ministro del turismo e dello spettacolo. Questi dovrà non solo sostenere il turismo termale mediante specifici interventi di promozione e di ricerca sulla domanda e sull'offerta turistica del settore, ma anche stabilire i requisiti delle strutture ricettivo-alberghiere e di quelle ad esse complementari, al fine di qualificare, sotto il profilo della professionalità, dell'immagine e della fruibilità, un settore verso il quale si indirizzeranno crescenti correnti turistiche, come espressione di una diffusa pulsione verso una migliore qualità della vita.

È in questa prospettiva che si collocano le attribuzioni conferite al Ministro dell'ambiente dall'articolo 5, che mirano a coniugare la salvaguardia di delicate risorse naturali e dei territori che le racchiudono con lo sviluppo economico connesso alla loro utilizzazione. Oltre a norme per il monitoraggio, la previsione di interventi normativi generali per la individuazione di aree di salvaguardia a vincolatività progressiva, di limiti di compatibilità ambientale o di specifici regimi di tutela per i territori termali, elaborati nell'ambito della vigente legislazione ambientale, si accompagna ad un'azione di coordinamento con le disposizioni in materia di tutela del suolo e delle risorse idriche e con le azioni di pianificazione già in essere, al fine di dare certezza giuridica agli operatori del settore.

Particolare attenzione dedica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 alla regolamentazione degli scarichi delle acque termali derivanti dagli usi terapeutici effettuati negli stabilimenti termali, impegnando il Ministro dell'ambiente a modificare in sede tecnica l'attuale penalizzante impostazione tabellare della cosiddetta legge Merli (legge 10 maggio 1976, n. 319), onde consentire lo scarico di acque che sono naturalmente dotate di specifiche caratteristiche chimiche, in alcun modo alterate a seguito dell'utilizzazione che viene normalmente fatta.

L'insieme delle disposizioni ministeriali fin qui descritte e dei principi in esse contenute trova un fondamentale momento di sintesi attuativa e di coordinamento attraverso il piano nazionale disciplinato dall'articolo 7, che per molti aspetti costituisce la vera chiave di volta dell'iniziativa legislativa. Si tratta di un organico inquadramento degli indirizzi che ispirano l'intervento statale e regionale nel settore termale ed in quelli ad esso connessi per un periodo di dieci anni.

Importanti sono gli interventi conoscitivi, di monitoraggio, di salvaguardia e di valorizzazione delle risorse idrotermali e dei relativi territori previsti dal piano nazionale.

Lo strumento pianificatorio prevede inoltre provvidenze finanziarie a favore dei soggetti pubblici, dei privati e degli enti locali per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture termali e ricettive, per interventi di salvaguardia delle risorse dei bacini idrotermali, per opere di tutela e di valorizzazione dei territori termali, per le attività di ricerca scientifica, di informazione e di promozione in campo sanitario e turistico.

Per alcuni dei contributi disciplinati dal Piano nazionale l'articolo 8 del disegno di legge dettaglia l'ambito applicativo ed alcuni aspetti procedurali. Si tratta di contributi in conto capitale che le regioni potranno erogare alle imprese del settore termale e di quelli ad esso connessi, nonché alle associazioni ed agli enti rappresentativi di tali istanze, per progetti d'intervento finalizzati all'ammodernamento ed al potenziamento delle opere e degli stabilimenti termali, delle strutture ricettive ed alberghiere. Le regioni potranno provvedere ai necessari atti di assenso anche nelle forme - di indubbia utilità e snellezza - degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, garantendo priorità o privilegi agli interventi a valenza terapeutica ed a quelli che conseguono obiettivi di compatibilità ambientale ed energetica.

Specifico rilievo all'intervento delle regioni e degli enti locali viene data dall'articolo 9, che delinea nei loro confronti compiti normativi ed attuativi delle

disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui agli articoli 3, 4 e 5, nonché delle previsioni programmatiche racchiuse nel piano nazionale. Di tutto rilievo appare, oltre alla previsione di vincoli e divieti all'utilizzo delle risorse idrotermali e di misure di protezione igienica delle sorgenti, la possibilità di elaborare, d'intesa con gli enti locali e con le istanze rappresentative del settore, piani regionali di qualificazione delle attività terapeutiche termali, nonché, ai sensi del comma 5, di delegare ai comuni funzioni attuative e di controllo. Le comunità locali diventano così protagoniste del rapporto - finora esclusivo - esistente tra le regioni ed i soggetti titolari di concessioni minerarie e di autorizzazioni all'esercizio degli stabilimenti termali; esse potranno essere consultate preventivamente all'atto delle decisioni di competenza regionale circa l'utilizzo delle risorse idrotermali e potranno essere destinatarie di flussi informativi periodici e di intese programmatiche per garantire il più armonico insediamento dell'attività termale nel contesto locale.

Nelle medesima prospettiva si muove peraltro l'articolo 13 che, unitamente il comma 6 dell'articolo 9, attribuisce agli organi regionali, comunali e sanitari alcune specifiche funzioni di vigilanza e di controllo, configurando nuove ipotesi sanzionatorie che, in via amministrativa incidono sulla prosecuzione stessa dell'attività termale.

Il disegno di legge-quadro in esame affronta infine un altro aspetto del termalismo italiano, il cui chiarimento è ritenuto di valore altrettanto strategico per la qualificazione dell'intero settore. Si tratta del nuovo assetto da dare al termalismo pubblico, costituito dalle aziende termali facenti capo all'ormai disciolto Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), da tempo relegate in una gestione speciale istituita presso l'EFIM, e dagli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS, bisognosi di nuove capacità manageriali e di chiarezza di gestione organizzativa ed economica per reggere la sfida della qualità e dell'efficien-

za imposta dal confronto a livello nazionale ed europeo.

Per questi motivi vengono parzialmente riviste le scelte legislative della riforma sanitaria, ritenendosi non più adeguato l'inquadramento di queste complesse realtà nell'ambito dell'organizzazione delle unità sanitarie locali e dei presidi multizonali di prevenzione. Gli stabilimenti di proprietà dell'INPS, ai sensi dell'articolo 11, vengono così trasferiti al patrimonio indisponibile delle regioni interessate, che avranno modo di decidere circa le forme più opportune di conferimento delle concessioni e delle gestioni, col solo obbligo di mantenere le peculiari finalità di termalismo preventivo e riabilitativo da sempre perseguite attraverso questi stabilimenti.

Per quanto riguarda invece le aziende termali *ex* EAGAT si propone, con l'articolo 10, che le società in questione vengano poste in liquidazione, trasferendone i beni al patrimonio indisponibile delle regioni e delle province autonome interessate, con vincolo di destinazione a favore dei comuni sede degli stabilimenti. Ai comuni medesimi verrebbe inoltre trasferita la titolarità delle concessioni minerarie, mentre spetterebbe alle regioni e province autonome interessate di decidere le modalità per la coltivazione dei giacimenti e per la gestione degli stabilimenti termali, potendosi anche avvalere di concessioni a favore di entità pubbliche, private o miste.

Com'è possibile notare, l'ipotesi apre un ampio ventaglio di soluzioni gestionali, tale da ancorare queste aziende ai contesti regionali e locali in cui sono chiamate ad operare, in linea quindi con la previsione generale introdotta dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'atto dello scioglimento dell'EAGAT. Viene pertanto perseguito l'obiettivo di fomentare all'interno di queste attività economiche, così come intorno ad esse, nuova linfa imprenditoriale, non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello delle capacità organizzative e manageriali necessarie a consentire che il termalismo pubblico persegua le

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stesse finalità di trasformazione, valorizzazione e tutela disciplinate dall'intero disegno di legge.

Dato il troppo tempo ormai trascorso e l'urgenza di avviare a soluzione organica e

istituzionalmente corretta le problematiche affrontate dall'intero disegno di legge, confidiamo nell'impegno unitario dei gruppi parlamentari del Senato per una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge detta norme per la qualificazione delle attività terapeutiche termali e di quelle ad esse connesse; per la valorizzazione delle potenzialità terapeutiche riconosciute al termalismo dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel campo della prevenzione, riabilitazione, cura e promozione della salute, come parte integrante del Servizio sanitario nazionale; per la salvaguardia delle risorse idrotermali quali beni pubblici fondamentali per la tutela della salute dei cittadini, per la qualificazione turistica ed ambientale del territorio e per il suo sviluppo economico.

2. La presente legge definisce il nuovo assetto delle tredici aziende termali a partecipazione statale e dei cinque stabilimenti termali di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alle tabelle A e B.

3. Ai fini della presente legge sono considerate acque minerali naturali curative quelle di cui all'articolo 2, comma primo, lettera e) del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le cui proprietà terapeutiche siano state riconosciute dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Ai fini della presente legge sono considerati stabilimenti termali quelli nei quali vengono utilizzati a scopo terapeutico: le acque minerali e termali; i fanghi sia naturali che preparati con le acque minerali e termali; le stufe e le grotte. Sono ugualmente considerati stabilimenti termali i reparti termali degli alberghi o di altri esercizi che utilizzano a scopo terapeutico le medesime risorse idrotermali.

5. Gli stabilimenti termali ove vengano erogate anche cure fisiche e simili, quali

massaggio, cinesiterapia, meccanoterapia, radioterapia, radiumterapia, fototerapia, termoterapia, elettroterapia, aeroterapia, elioterapia, cure dietetiche, rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge e delle provvidenze da essa regolate, a condizione che le prestazioni di natura non idrotermale non abbiano carattere prevalente e siano strumentali alla migliore fruizione delle finalità terapeutiche riconosciute alle risorse idrotermali.

Art. 2.

(Compiti dello Stato)

1. L'intervento statale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è esercitato dal Governo. A tale fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, un piano nazionale di qualificazione delle attività terapeutiche termali e di valorizzazione delle risorse idrotermali, nonchè norme per l'adeguamento delle vigenti disposizioni in materia ai contenuti della presente legge.

2. Per la redazione delle norme di adeguamento e del piano nazionale di cui al comma 1, per la loro attuazione e per il loro aggiornamento, viene istituito un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e composto dai Ministri della sanità, del turismo e dello spettacolo e dell'ambiente, quale organo permanente di concertazione delle competenze in materia e di coordinamento del settore termale.

3. Alla elaborazione delle norme di adeguamento e del piano nazionale di cui al comma 1 partecipano direttamente le regioni e le provincie autonome di Trento, e di Bolzano, nonchè le associazioni nazionali di categoria e gli enti rappresentativi del settore termale.

Art. 3.

(Compiti del Ministro della sanità)

1. Per la redazione del piano di cui all'articolo 2, il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico per il termalismo, o su sua eventuale proposta, previo accordo in sede interministeriale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, provvede con proprio decreto:

a) a pubblicare il catalogo delle risorse idrotermali nazionali, con l'indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque minerali e termali e delle proprietà terapeutiche loro riconosciute, nonché degli specifici mezzi di cura termale regolarmente autorizzati;

b) ad attuare la classificazione delle terme italiane secondo le indicazioni e le peculiarità delle acque e dei fanghi, le specializzazioni terapeutiche e tecnologiche conseguite, l'organizzazione complessiva in cui vengono erogate le cure, le modalità e le condizioni d'invio e di ammissione ai trattamenti terapeutici;

c) ad individuare i requisiti igienico-sanitari degli stabilimenti termali e le attrezzature indispensabili all'erogazione delle prestazioni terapeutiche e di quelle ad esse strumentali, tenendo conto della struttura organizzativa degli stabilimenti termali, secondo che la stessa consista nella mera erogazione delle prestazioni termali, ovvero integri l'attività termale con quella ricettivo-alberghiera, e della eventuale presenza di Gestioni uniche di bacini idrotermali considerati omogenei ai fini di una loro valutazione complessiva;

d) a stabilire i requisiti di formazione professionale del personale degli stabilimenti termali addetto alla erogazione delle prestazioni terapeutiche e di quelle ad esse strumentali;

e) ad approvare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli schemi tipo delle convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali per l'erogazione delle pre-

stazioni terapeutiche ed a definire la disciplina generale delle cure termali erogate dal Servizio sanitario nazionale;

f) a promuovere le attività di sperimentazione e di ricerca scientifica nel settore termale, avvelendosi degli istituti universitari e di ricerca pubblici e privati ed utilizzando gli stessi stabilimenti termali, al fine di stimolarne la specializzazione terapeutica;

g) a determinare i criteri scientifici per la denominazione delle acque e dei fanghi, nonché i contenuti e le modalità per una corretta pubblicizzazione delle finalità e delle caratteristiche terapeutiche delle risorse idrotermali e degli stabilimenti termali;

h) a stabilire gli obiettivi ed i criteri attuativi per la raccolta delle informazioni e dei dati epidemiologici relativi alle patologie trattate negli stabilimenti termali.

2. L'aggiornamento dei decreti di cui al comma 1 ha luogo con le stesse modalità previste per la loro emanazione, tenendo conto anche dei risultati derivanti dall'attuazione del piano di cui all'articolo 2 e degli esiti delle attività conoscitive poste in essere ai sensi della lettera h) del comma 1.

Art. 4.

(Compiti del Ministro del turismo e dello spettacolo)

1. Per la redazione del piano di cui all'articolo 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico per il termalismo, o su sua eventuale proposta, previo accordo in sede interministeriale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, provvede con propri decreti:

a) a determinare gli obiettivi ed i criteri attuativi delle attività di ricerca sulla domanda turistico-termale a livello nazionale ed internazionale, nonché sulle tecniche di promozione dell'offerta turistica resa dagli stabilimenti termali nazionali;

b) a stabilire i requisiti delle strutture alberghiere e ricettive e degli impianti ricreativi e sportivi connessi alle attività termali necessari alla qualificazione sul piano turistico degli stabilimenti termali nazionali. A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo dovrà tener conto della classificazione delle terme; della struttura organizzativa degli stabilimenti termali, secondo che la stessa consista nella mera erogazione delle prestazioni termali, ovvero integri l'attività termale con quella ricettivo-alberghiera; delle specializzazioni terapeutiche degli stabilimenti termali; delle caratteristiche ambientali e termali delle diverse zone e delle loro tradizionali vocazioni turistiche; del potenziale ricettivo presente nell'intero bacino idrotermale coltivato da una gestione unica.

2. L'aggiornamento dei decreti di cui al comma 1 ha luogo, con le modalità previste per la loro emanazione, sulla base di una valutazione di congruità e di adeguatezza condotta anche alla luce dei risultati derivanti dall'attuazione del piano di cui all'articolo 2 e dell'andamento del mercato turistico.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo cura il coordinamento delle iniziative e dei programmi di promozione del settore termale previsti dalla presente legge con quelli relativi all'intero settore turistico e conferisce adeguata valorizzazione al turismo termale in tutti gli interventi promozionali di competenza.

Art. 5.

(Compiti del Ministro dell'ambiente)

1. Per la redazione del piano di cui all'articolo 2, il Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico-scientifico per il termalismo, o su sua eventuale proposta, previo accordo in sede interministeriale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, provvede con propri decreti:

a) a definire le norme per la salvaguardia e per il monitoraggio delle condizioni ambientali dei bacini idrotermali; i criteri

per l'individuazione di aree di salvaguardia delle risorse idrotermali, caratterizzate da regimi vincolistici progressivi; i limiti di compatibilità ambientale all'utilizzo ed alla fruizione delle risorse idrotermali, in relazione alle diverse situazioni territoriali ed ambientali ed al livello di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di natura ecologica esistenti nei bacini idrotermali;

b) a stabilire, nell'ambito della vigente legislazione ambientale, norme e direttive generali volte a garantire specifici regimi di tutela ecologica per i territori termali, in ragione della loro particolare valenza e sensibilità ambientale;

c) a predisporre, ad integrazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, norme tecniche per gli scarichi delle acque termali derivanti dagli usi terapeutici effettuati negli stabilimenti termali, tenendo conto, al fine di consentirne lo sversamento, delle loro qualità e caratteristiche chimiche naturali, non soggette ad alcuna sostanziale alterazione a seguito del medesimo utilizzo;

d) a definire norme di coordinamento con le disposizioni in materia di tutela del suolo e delle risorse idriche, nonché norme di integrazione ed coordinamento del Programma triennale per la tutela dell'ambiente e, per i loro aspetti ambientali, degli interventi pianificatori previsti dalla presente legge.

2. I decreti di cui al comma 1 sono aggiornati, con le modalità previste per la loro emanazione, sulla base di una valutazione di congruità e di adeguatezza condotta anche alla luce dei risultati derivanti dall'attuazione del piano di cui all'articolo 2 e dell'attività di monitoraggio delle condizioni ambientali dei bacini idrotermali condotta ai sensi della lettera a) del comma 1.

Art. 6.

*(Comitato tecnico-scientifico
per il termalismo)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito

presso il Ministero della sanità il Comitato tecnico-scientifico per il termalismo.

2. Il Comitato, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Ministro della sanità o da un suo delegato ed è composto da esperti nel settore termale ed in quelli ad esso connessi, di cui:

a) un rappresentante di ciascuno dei Ministeri della sanità, del turismo e dello spettacolo, dell'ambiente;

b) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Istituto superiore di sanità, Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di categoria e per ciascuno degli enti rappresentativi del settore termale e del turismo termale.

3. Per l'esame di questioni attinenti a specifici bacini idrotermali, territori termali o stabilimenti termali, possono partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti degli enti locali interessati, delle unità sanitarie locali, delle gestioni uniche e delle istituzioni turistiche locali.

4. Il Comitato svolge funzioni consultive e di proposta per la predisposizione di tutti gli strumenti pianificatori previsti dalla presente legge, per la elaborazione dei decreti ministeriali di cui agli articoli 3, 4 e 5, nonché per ogni altro intervento finalizzato alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse idrotermali, alla qualificazione delle attività e dei territori termali ed al coordinamento delle iniziative nel settore.

5. L'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 168, è abrogato.

Art. 7.

(Piano nazionale)

1. Il piano nazionale di qualificazione delle attività terapeutiche termali e di

valorizzazione delle risorse idrotermali, di cui all'articolo 2, reca gli indirizzi ai quali deve ispirarsi l'intervento statale e regionale nel settore termale ed in quelli ad esso connessi per un periodo di tempo di dieci anni ed indica, sulla base di aggiornamenti e verifiche biennali, gli obiettivi da conseguire annualmente e le risorse impegnate.

2. Il piano nazionale individua in particolare:

a) le attività conoscitive e di monitoraggio da realizzare;

b) gli interventi di salvaguardia delle risorse idrotermali e dei relativi bacini, di qualificazione delle attività terapeutiche termali e di quelle ad esse connesse, di tutela e valorizzazione dei territori termali e del loro patrimonio ambientale e culturale;

c) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di ricerca scientifica e di sperimentazione nel settore termale, al fine di pervenire alla sua qualificazione sotto il profilo terapeutico e di promuovere la specializzazione terapeutica degli stabilimenti termali;

d) i programmi d'informazione e di promozione in campo sanitario e turistico da attuare in Italia ed all'estero;

e) la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture termali e ricettive e per la salvaguardia delle risorse idrotermali e dei relativi bacini;

f) i contributi, per le attività conoscitive e di monitoraggio delle risorse idrotermali e dei relativi bacini e per gli interventi per la loro salvaguardia svolti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali interessati;

g) i contributi per gli interventi e le attività di tutela e di valorizzazione ambientale, urbanistica ed infrastrutturale dei territori termali realizzati dagli enti locali interessati;

h) i contributi per le attività di ricerca scientifica e di sperimentazione nel settore termale svolte da enti pubblici e da privati;

i) i contributi alle attività d'informazione e di promozione in campo sanitario e turistico svolte in Italia e all'estero dagli enti pubblici, dai privati, dalle associazioni e dagli enti rappresentativi del settore termale e del turismo termale.

3. Per l'attuazione del piano nazionale le singole regioni e province autonome promuovono la conclusione di intese programmatiche con enti locali e soggetti privati interessati, con le associazioni e gli enti rappresentativi del settore termale, per l'impiego coordinato di competenze e di risorse e per l'integrazione delle connesse procedure. Qualora l'attuazione del piano nazionale richieda l'iniziativa coordinata di più amministrazioni od enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il Presidente del Consiglio dei ministri approva con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato dei ministri di cui all'articolo 2, un accordo di programma che attui l'integrazione delle azioni di rispettiva competenza e delle connesse procedure.

Art. 8.

(Contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) sono concessi sulla base di dettagliati progetti d'intervento presentati, separatamente o congiuntamente, dalle imprese del settore termale e di quelle ad esso connessi, dalle gestioni uniche, dalle associazioni nazionali di categoria e dagli enti rappresentativi del settore termale.

2. I progetti d'intervento di cui al comma 1 devono riguardare:

a) la realizzazione di studi idrogeologici, di ricerche e di opere per la salvaguardia delle risorse idrotermali e dei relativi bacini;

b) il miglioramento degli impianti e delle opere di coltivazione e di adduzione, l'ammodernamento ed il potenziamento degli stabilimenti termali, il loro adeguamento agli *standards* stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera c), il loro adeguamento alle normative di sicurezza ed ambientali;

c) l'ammodernamento ed il potenziamento degli impianti ricettivi, ricreativi, sportivi e delle infrastrutture di servizio connessi alle attività termali, il loro adeguamento agli *standards* stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il loro adeguamento alle normative di sicurezza, igienico-sanitarie ed ambientali;

d) la realizzazione di interventi e di piani di sperimentazione, ricerca e sviluppo finalizzati alla specializzazione terapeutica degli stabilimenti termali;

e) la creazione e lo sviluppo di servizi collettivi territoriali integrati tra le imprese e gli enti operanti nel settore termale ed in quelli ad esso connessi, con particolare riferimento agli aspetti di compatibilità ambientale relativi all'esercizio di tali attività.

3. All'approvazione dei progetti d'intervento ed all'assegnazione dei relativi contributi provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche nelle forme previste dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo le modalità procedurali ed istruttorie, nonché le formule di privilegio o di priorità da garantire: agli interventi afferenti le strutture e gli impianti sanitari e terapeutici di natura idrotermale degli stabilimenti termali; agli interventi riguardanti le strutture ricettivo-alberghiere; agli interventi che ottimizzino gli usi delle risorse idrotermali a fini terapeutici od energetici, che conseguano comunque risparmi d'energia, che migliorino le compatibilità ambientali delle attività termali e di quelle ad esse connesse.

Art. 9.

(Compiti delle Regioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio del potere legislativo ai sensi dell'articolo 117 della

Costituzione e dei rispettivi Statuti, si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) definiscono, mediante apposite cartografie, i bacini idrotermali presenti nel territorio regionale, dichiarandone le caratteristiche chimico-fisiche e terapeutiche;

b) individuano aree o bacini idrotermali omogenei per la redazione di piani di utilizzazione delle acque minerali e termali recanti criteri e direttive per il migliore sfruttamento delle risorse idrotermali e per la loro valorizzazione terapeutica, vincoli per le zone di particolare interesse geologico-minerario e divieti di insediamento di stabilimenti termali e di attività connesse in specifici ambiti territoriali;

c) stabiliscono misure di protezione igienica delle sorgenti, nonché norme e direttive di natura sanitaria per la realizzazione degli stabilimenti termali e per la erogazione delle cure termali, in attuazione delle disposizioni emanate dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c);

d) istituiscono nelle aree o bacini idrotermali omogenei gestioni uniche tra i singoli concessionari, al fine di conseguire una più razionale coltivazione dei bacini, la loro salvaguardia e valorizzazione;

e) predispongono e coordinano la raccolta delle informazioni e dei dati epidemiologici relativi alle patologie trattate negli stabilimenti termali attraverso centri-studi sul termalismo pubblici e privati;

f) organizzano corsi di formazione per l'acquisizione dei requisiti professionali relativi all'attività termalistica;

2. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 1 e per l'articolazione del proprio intervento nel settore termale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, d'intesa con gli enti locali interessati, piani regionali di qualificazione delle attività terapeutiche termali e di valorizzazione delle risorse idrotermali, sentito il comitato tecnico-scientifico per termalismo, le gestioni uniche, le associazioni di categoria e gli enti rappresentativi del settore termale e di quelli ad esso connessi.

3. I piani regionali di cui al comma 2 perseguono, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

a) il coordinamento delle iniziative e dei programmi di salvaguardia e di valorizzazione dei bacini idrotermali predisposti dagli enti locali, dagli enti pubblici e dai privati;

b) il coordinamento degli interventi di ammodernamento ed adeguamento degli stabilimenti termali e degli impianti ricettivi, ricreativi e sportivi ad essi connessi progettati dai soggetti pubblici e privati, al fine di addivenire della migliore utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili ed allo sviluppo equilibrato degli stabilimenti e delle stazioni termali;

c) la formulazione di indirizzi unitari per le attività di informazione e di promozione in campo sanitario e turistico del termalismo regionale e la realizzazione di specifiche iniziative regionali di promozione.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti a conferire le denominazioni alle acque ed ai fanghi sulla base dei criteri approvati dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), nonchè a controllare i contenuti e le modalità di pubblicizzazione delle finalità e delle caratteristiche terapeutiche delle risorse idrotermali e degli stabilimenti termali.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono delegare ai comuni funzioni di attuazione e di controllo dei compiti, delle disposizioni e dei piani di cui ai commi 1 e 2, prevedendo in particolare:

a) la consultazione preventiva dei comuni interessati per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e delle autorizzazioni all'esercizio degli stabilimenti termali;

b) l'informazione periodica dei comuni interessati, da parte dei titolari di permessi, concessioni ed autorizzazioni in materia termale, sul loro andamento ed esercizio, nonchè sull'utilizzo delle risorse idrotermali, sugli accertamenti analitici condotti a fini igienico-sanitari ed ambien-

tali, sui programmi d'intervento e di sviluppo previsti e su ogni altro elemento conoscitivo utile a garantire l'integrazione delle attività termali con i territori circostanti;

c) la conclusione d'intese programmatiche tra i comuni interessati, le imprese termali e le loro gestioni uniche, per il coordinamento delle attività e degli interventi di reciproca competenza e per la destinazione dei canoni concessori e di ogni altra forma di contribuzione relativa all'esercizio dell'attività termale alla copertura dei connessi oneri gravanti sugli enti locali ed alla realizzazione di interventi di salvaguardia e di valorizzazione ambientale, urbanistica ed infrastrutturale delle stazioni termali, nonché di iniziative di promozione del termalismo locale.

6. Alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite degli enti locali interessati, spetta il controllo sulla realizzazione delle opere, delle iniziative e dei programmi finanziati dallo Stato nel territorio di competenza in base al piano nazionale di cui all'articolo 2.

Art. 10.

(Inquadramento giuridico delle aziende termali ex EAGAT)

1. In attuazione ed a parziale modifica dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e dall'articolo 36, commi quarto e quinto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società già facenti capo all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), di cui alla tabella A, vengono poste in liquidazione.

2. Alla liquidazione, da eseguirsi entro i successivi quattro mesi, previo accertamento della situazione economico-finanziaria delle singole società, provvede il comitato di liquidazione di cui al comma 2 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, il quale, ove necessario, si avvale di fondi a

ciò destinati con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, emanato di concerto col Ministro del tesoro.

3. I beni mobili ed immobili, le pertinenze e le attività di proprietà delle società sciolte ai sensi del presente articolo e costituenti gli stabilimenti termali di queste, le relative pertinenze e le connesse strutture ricettivo-alberghiere vengono trasferiti al patrimonio indisponibile delle regioni e della provincia autonoma di cui alla tabella A. Il trasferimento avviene con vincolo di destinazione a favore dei comuni sedi dei rispettivi stabilimenti termali.

4. Le regioni e le province autonome interessate trasferiscono ai comuni la titolarità delle concessioni per la coltivazione dei giacimenti idrotermali delle disciolte società e definiscono le modalità e le condizioni per la loro coltivazione e per la gestione degli stabilimenti termali, delle relative pertinenze e delle connesse strutture ricettivo-alberghiere di proprietà delle disciolte società, potendo anche prevedere la stipula da parte dei comuni di contratti di concessione a favore di enti pubblici, privati o misti che, in base ad un adeguato programma tecnico-finanziario, garantiscano sotto il profilo organizzativo, economico-gestionale e sanitario la prosecuzione e lo sviluppo dell'attività termale.

5. Sono in ogni caso garantiti il convenzionamento degli stabilimenti termali di cui al presente articolo con le unità sanitarie locali del territorio ove questi hanno sede; la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente dalle disciolte società; l'obbligo per i comuni di destinare i canoni concessori ad interventi di salvaguardia e di valorizzazione ambientale, urbanistica ed infrastrutturale delle stazioni termali, nonchè per iniziative di promozione del termalismo locale.

Art. 11.

(Inquadramento giuridico degli stabilimenti termali gestiti dall'INPS)

1. La proprietà dei beni mobili ed immobili e la titolarità dei diritti degli stabilimen-

ti termali gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, sono trasferiti al patrimonio indisponibile delle Regioni di cui alla tabella B, unitamente alle pertinenze, alle attività ed alle strutture di natura sanitaria ed alberghiera dei medesimi stabilimenti.

2. A parziale modifica dell'articolo 36, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni interessate il compito di definire le forme più appropriate di conferimento della titolarità delle concessioni per la coltivazione dei relativi giacimenti idrotermali, nonché le modalità e le condizioni per la loro coltivazione e per la gestione degli stabilimenti termali, delle relative pertinenze e delle connesse strutture alberghiere, al fine di garantire il mantenimento delle peculiari caratteristiche e finalità di termalismo preventivo e riabilitativo proprie di questi stabilimenti e la continuità dei contratti di lavoro dei dipendenti, nel rispetto del trattamento retributivo e della anzianità di servizio maturati.

Art. 12.

(Scioglimento del comitato di liquidazione)

1. Il comitato di liquidazione di cui all'articolo 10, comma 2, a chiusura della liquidazione dell'EAGAT, provvede ad assegnare all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) l'eventuale attivo della liquidazione.

2. Entro quattro mesi dal termine della liquidazione, il comitato di liquidazione rende il conto delle somme ricevute al Ministro delle partecipazioni statali, che lo approva con decreto emanato di concerto col Ministro del tesoro.

3. Con il decreto di cui al comma 2, il Ministro delle partecipazioni statali provvede altresì a trasferire all'EFIM il personale in servizio presso il disciolto comitato di liquidazione.

Art. 13.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge spetta alle regioni ad alle province autonome di Trento e di Bolzano, che la esercitano mediante dipartimenti competenti in materia di acque minerali e termali, sanità e ambiente e, per quanto di competenza, mediante le unità sanitarie locali e gli enti locali interessati.

2. L'inosservanza delle disposizioni previste dai decreti ministeriali di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 3 comporta da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la sospensione o, nei casi più gravi, la decadenza dalle concessioni minerarie e dalle autorizzazioni all'esercizio degli stabilimenti termali.

Art. 14.

(Finanziamento)

1. Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

2. Per l'attuazione della presente legge e del piano nazionale di cui all'articolo 7, limitatamente ai suoi primi due anni di applicazione, viene stanziata la somma complessiva di lire 500 miliardi sul capitolo di bilancio istituito ai sensi del comma 1, ripartita in lire 200 miliardi per il 1992, e in lire 300 miliardi per il 1993.

3. Al fine della completa realizzazione del piano nazionale, per la durata prevista dall'articolo 7, il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è assicurato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

*(prevista dall'articolo 1, comma 2)***Regione Piemonte:**

Terme di Acqui S.p.A. - Acqui Terme (Alessandria)

Regione Lombardia:

Terme di Salice S.p.A. - Salice Terme (Pavia)

Provincia autonoma di Bolzano:

Terme di Merano S.p.A. - Merano (Bolzano)

Regione Veneto:

Fonti di Recoaro S.p.A. - Recoaro Terme (Vicenza)

Regione Emilia-Romagna:

Terme di Castrocaro S.p.A. - Castrocaro Terme (Forlì)

Terme di Salsomaggiore S.p.A. - Salsomaggiore (Parma)

Regione Toscana:

Terme di Casciana S.p.A. - Casciana Terme (Pisa)

Terme di Chianciano S.p.A. - Roma

Terme di Montecatini S.p.A. - Montecatini Terme (Pistoia)

Regione Campania:

Terme di Agnano S.p.A. - Napoli

Società immobiliare nuove terme di Castellammare di Stabia S.p.A.

- Castellammare di Stabia (Napoli)

Regione Puglia:

Terme di Santa Cesarea S.p.A. - Santa Cesarea Terme (Lecce)

Regione Calabria:

Terme Sibarite S.p.A. - Cassano Jonio (Cosenza)

TABELLA B

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

Regione Emilia Romagna:

Istituto Giacomo Tomasini - Salsomaggiore (Parma)

Istituto Gerolamo Mercuriali - Fratta Terme (Forlì)

Regione Veneto:

Istituto Pietro d'Abano - Battaglia Terme (Padova)

Regione Toscana:

Istituto Termale Domenico Barduzzi - S. Giuliano (Pisa)

Regione Lazio:

Istituto Terme dei Lavoratori - Viterbo